



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.128.1

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8820]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 8820]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8820] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di San Gavino Monreale, Guspini e Gonnosfanadiga) – Progetto del parco eolico denominato "NARBONIS", costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: NARBONIS Wind S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA

24e30/08/2023

X

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice

stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **NARBONIS Wind S.r.l.**, con nota prot. n. NAR-VES-ON-VIA-2022-0001 del 27/07/2022, ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per il **Progetto del parco eolico denominato “NARBONIS”, costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi comuni di San Gavino Monreale, Guspini e Gonnosfanadiga, nella provincia del Sud Sardegna.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 48 MW, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, nel territorio del comune di San Gavino Monreale (SU) e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica di trasmissione nazionale RTN che interesseranno oltre al comune sopracitato, quelli di Gonnosfanadiga (SU) e Guspini (SU). Il progetto proposto prevede l’installazione di n. 8 turbine di grande taglia, aventi diametro del rotore pari a 162 m, posizionate su torri di sostegno in acciaio dell’altezza pari a 125 m, ed aventi altezza al tip pari a 206 m. Gli aerogeneratori saranno posti in opera a quote variabili tra i 40 e i 54 m s.l.m., pervenendo le relative strutture dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR). L’impianto industriale in progetto sarà connesso alla nuova Stazione Elettrica SE di trasformazione che sarà collegata alla esistente linea 220 kV “Sulcis-Oristano”, che rappresenta il punto di connessione dell’impianto alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN).

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0005730 del 17/01/2023, ha chiesto a NARBONIS Wind S.r.l. di perfezionare l’istanza di VIA del 27/07/2022.

CONSIDERATO che **NARBONIS Wind S.r.l.**, con nota prot. n. NAR-VES-ON-A-VIA-2023-0003 del 06/02/2023, ha perfezionato gli atti chiesti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, producendo anche la nota prot. n. n. NAR-VES-ON-A-VIA-2023-0002 del 18/01/2023 (inoltrata con PEC il 19/01/2023), con la quale è stato chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di dare avvio alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al successivamente abrogato art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Inoltre, NARBONIS Wind S.r.l. con la medesima nota del 06/02/2023 dichiara che “... le opere di progetto non rientrano nelle aree indicate al comma 8 dell’art. 20 del D.L. 199/2021 recante ‘Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0018729 del 09/02/2023, ha chiesto a NARBONIS Wind S.r.l. di perfezionare l’istanza di VIA del 27/07/2022 presentando l’atto del competente soprintendenze del Ministero della cultura previsto dall’allora lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che **NARBONIS Wind S.r.l.**, con nota prot. n. NAR-VD-ON-A-VIA-2023-0004 del 02/03/2023, ha chiesto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di dichiarare la procedibilità dell’istanza di VIA del 27/07/2022

stante l'intervenuta soppressione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 2013.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0031080 del 03/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto (compresa quella dichiarata dal Proponente come "riservata"), del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3338 dell'8/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Inoltre, è stata trasmessa al medesimo Ufficio periferico del MiC la documentazione non resa pubblica dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, costituita dal "Filmato fotorealistico" - in formato .mp4 - e dal "Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" - in formato .kmz;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7813 del 09/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10745 del 03/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Alle osservazioni regionali del 03/04/2023 sono allegate quelle della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari prot. n. 21863 del 29/03/2023, con le quali si segnala che "... • l'impianto è ubicato su terreni agricoli a colture estensive e risaie irrigati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale pertanto individuati tra le "aree non idonee FER" dalla Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020, All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42; • gli aerogeneratori identificati con le sigle AG05 e AG06 ricadono anche all'interno dell'area "IBA 178 Campidano Centrale", individuata tra le "aree non idonee FER" dalla Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020, All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42. • nell'area di impianto si riscontra, la presenza dei seguenti corsi d'acqua che verranno attraversati da un cavidotto: Flumini Mannu di Pabillonis, iscritto all'elenco delle Acque Pubbliche; Rio Mitza Pardu/Su Giuncu, riportato nella cartografia del PPR; Canale Spadula, riportato nella Cartografia del PPR ...";
- d) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 8431 del 25/05/2023 (Allegato n. 1), con la quale, in merito al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'abrogato art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di cui all'istanza del 18/01/2023 sopra citata, con la quale è stato comunicato quanto segue al Proponente: "... L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un parco eolico di 8 aerogeneratori (turbine con altezza totale di 206 m), la stazione elettrica di trasformazione e l'area di cantiere in territorio comunale di San Gavino Monreale, la stazione elettrica di condivisione e la nuova stazione elettrica Terna in comune di Guspini, il cavidotto che attraversa i territori di San Gavino Monreale, di Gonnosfanadiga e Guspini. Nella buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), ricadono i seguenti

beni archeologici: - nuraghe Fenu a Pabillonis, tutelato ai sensi del Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, distante circa 2880 m dall'aerogeneratore AG05[;] - villaggio medievale scomparso di Gurgo, 1 km circa a ovest dell'aerogeneratore AG01[;] - pozzo di Santa Maria, 900 m a ovest dell'aerogeneratore AG01[;] - area dell'insediamento punico-romano di Funtana 'e Canna, 1,7 km a sud-est dell'aerogeneratore AG08[;] - area dell'insediamento romano e necropoli Morus, circa 1,4 km a est dell'aerogeneratore AG08[;] - nuraghe Surbiu a Pabillonis, non rintracciabile sul terreno, distante circa 1270 m dall'aerogeneratore AG05[;] - nuraghe Mitza Liana a Pabillonis, non rintracciabile sul terreno, distante circa 2340 m dall'aerogeneratore AG05[;] - nuraghe Arriana a Sardara, distante circa 2540 m dall'aerogeneratore AG05. Pertanto, dal momento che nella buffer zone di 3 km dall'impianto si trova il nuraghe Fenu, dichiarato di interesse culturale con Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, il parco eolico in progetto ricade in area non idonea al posizionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2. Esaminati gli elaborati progettuali e la documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'ufficio, questa Soprintendenza ritiene di dover attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'aerogeneratore AG06 (dove sono stati riscontrati frammenti ceramici di età storica in dispersione) e degli aerogeneratori AG01, AG08, dell'area di cantiere e della stazione elettrica di condivisione (dove la visibilità era scarsa; a tal riguardo, per AG08 e per l'area di cantiere si parla di un secondo sopralluogo con visibilità buona non comprovato però da documentazione fotografica), dove, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 – tabelle 1 e 2, della Circolare 53 del 22.12.2022 della DG ABAP – servizio II, il potenziale archeologico si deve considerare “non valutabile” e il rischio archeologico “medio”. A tal riguardo, ribadendo che nell'attuale configurazione il progetto ricade in un'area non idonea, si rimane in attesa di essere eventualmente contattati dal richiedente per la stipula dell'accordo di cui all'art. 25, c. 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e per procedere alla predisposizione del progetto delle indagini, come dettagliato al paragrafo 6 delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022). Il presente parere si riferisce esclusivamente alle evidenze di carattere archeologico e non ad eventuali ulteriori procedimenti o limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. ...”;

- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 13484 del 09/08/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico i beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il predetto parere endoprocedimentale Allegato A, paragrafo A.1, pp. 1 - 2), rappresentando in merito ai relativi impatti negativi generati dall'impianto industriale in progetto che: “... A.2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO [-] La società Narbonis Wind S.r.l. con nota del 18.01.2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1918-A del 20.01.2023, ha inviato la documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Esaminati gli elaborati progettuali e la documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'ufficio, questa Soprintendenza, pur evidenziando che nell'attuale configurazione il progetto ricade in un'area non idonea ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021, con nota ne prot. n. 8431 del 25.05.2023, ha ritenuto necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'aerogeneratore AG06 e degli aerogeneratori AG01, AG08, dell'area di cantiere e della stazione elettrica di condivisione. Si specifica pertanto che la procedura di VPIA dovrà necessariamente essere conclusa prima dell'affidamento dei lavori. A.3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Si evidenzia la presenza del nuraghe Fenu, tutelato ai sensi del Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, all'interno della buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2). Pertanto il progetto in oggetto ricade in area non idonea al posizionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A.3. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI ARCHEOLOGICI

MA

[...] Sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei beni archeologici conosciuti nelle aree interessate dalle opere in progetto e nelle fasce adiacenti per un'ampiezza di 3 km, si ritiene di dover esprimere parere negativo per l'opera in esame".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio rileva che: "... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO – ... B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento Assetto ambientale - Tutte le postazioni eoliche e le altre opere connesse all'impianto ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". - Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b: Riu Giuncu, a circa 250 m da AG04 e a circa 320 m da AG03; la viabilità di nuova realizzazione interessa il Riu con un piccolo tratto di manovra e quella da adeguare interferisce con la fascia di tutela; è attraversato dal cavidotto 30kV; Canale Spadula, a circa 470 da AG01 e a circa 560 m da AG02; attraversato dal cavidotto; Riu Melas, in località Spina Zurpa una porzione della SE di condivisione interferisce con la fascia di rispetto per una profondità di circa 30 m ... B.1.2 – Beni Architettonici[...] B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze. Si segnala il patrimonio culturale dichiarato di interesse architettonico presente nei territori dei seguenti comuni all'interno dell'area di studio, i cui centri abitati distano rispettivamente dal layout degli aerogeneratori: 2,1 km il centro abitato di Pabillonis, circa 2,3 km quello di San Gavino Monreale, circa 6,4 km quello di Sardara e circa 8,1 km quello di Guspini. Entro il buffer di 3 km dall'impianto: -Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve a Pabillonis (D.D.R. n. 15 del 24/01/2014), a circa 2,93 km da AG05; - Immobili in terra cruda in Piazza Melas a San Gavino Monreale (D.D.R. n° 109 del 17/09/2010), a circa 3 km da AG08; Altri beni culturali nel territorio di San Gavino Monreale: -Chiesa parrocchiale di Santa Chiara (D.D.R. n° 53 del 24/05/2007); -Muro di cinta ex Villaggio operaio Sartori (Declaratoria L. 1089/39 – prot. 16430 del 29/11/1996); -Laboratorio per lo sviluppo artigianale (D.D.R. n° 64 del 09/06/2010); -Casa Mereu con pertinenze (D.D.R. n° 65 del 09/06/2010); -Ex Municipio (D.D.R. n° 107 del 17/09/2010); -Ex Scuole elementari (D.D.R. n° 108 del 17/09/2010); -Chiesa parr.le di S. Lucia e Convento dei Frati Minori (D.C.R. n° 99 del 23/12/2015). Altri beni culturali nel territorio di Sardara: -Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007), a circa 3,6 km dall'impianto; -Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011); -Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010); -Casa Diana (D. M. del 05/07/1988); -Chiesa di Sant'Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011); -Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011); -Chiesa di Sant'Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012). B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice. Si segnala il patrimonio culturale ope legis presente nei territori dei seguenti comuni all'interno dell'area di studio, i cui centri abitati distano rispettivamente dal layout degli aerogeneratori: 2,1 km il centro abitato di Pabillonis, circa 2,3 km quello di San Gavino Monreale, circa 6,4 km quello di Sardara e circa 8,1 km quello di Guspini. Entro il buffer di 3 km dall'impianto: -Ex Convento degli Evaristiani in agro di San Gavino Monreale, a circa 1,52 km da AG01, a circa 1,88 km da AG08, a circa 2,45 km da AG02, a circa 2,5 km da AG07 e a circa 2,7 km da AG03; -Rifugio antiaereo in Via Dante a San Gavino Monreale, a circa 2,63 km da AG08 e a circa 2,72 km; -Casa Museo in via Garibaldi a Pabillonis, a circa 2,75 km da AG05; -Municipio di Pabillonis, a circa 2,79 km da AG05; -Rifugio antiaereo e casermette nei pressi di Via Adige a San Gavino Monreale, a circa 2,8 km da AG08; -Museo "Due Fonderie" all'interno degli ex-Magazzini ferroviari a San Gavino Monreale, a circa 2,8 km da AG08; -Chiesa di San Giovanni Battista a Pabillonis, a circa 2,8 km da AG05; -Chiesa di Santa Croce a San Gavino Monreale, a circa 2,96 km da AG08 e a circa 3 km da AG06; -Ex Stazione ferroviaria a San Gavino Monreale, a circa 2,98 km da AG08; -Ex Casa di Virginia Matta in via Lamarmora a Pabillonis, a circa 2,99 km da AG05. Altri beni culturali nel territorio di San Gavino Monreale: -Chiesa di Santa Severa; -Chiesa di San Gavino; -Vecchie Carceri; -Istituto Cenacolo Cuore Addolorato e Immacolato di Maria. Altri beni culturali nel territorio di Sardara: -Ex Miniera e Laveria di Monreale ed ex Miniera di Perda Lai; -Immobile denominato Sa



Domu Arrubia; -Chiesa di Santa Maria ad Aquas; -Terme di S. Maria Aquas ed area circostante; -Ruderi della Chiesa campestre di Santa Caterina in agro; -Chiesa di S. Anastasia; -Ex Municipio ora Museo Archeologico; -Edificio delle Ex Scuole Elementari; -Mercato civico; -Casa Piloni sede Centro Servizi Area Archeologica S. Anastasia; -Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo); -Cimitero monumetale. Si segnala inoltre che il tracciato della Linea AT di collegamento, dalla SE di trasformazione vicino ad AG01 alla SE di condivisione ed alla SE Terna di Guspini, corre sul medesimo tracciato della linea ferroviaria storica "Montevecchio- Sciria – San Gavino Monreale", dismessa dal 1958. B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato: -Ex Convento degli Evaristiani in agro di San Gavino Monreale, a circa 1,52 km da AG01, a circa 1,88 km da AG08, a circa 2,45 km da AG02, a circa 2,5 km da AG07 e a circa 2,7 km da AG03; -Rifugio antiaereo in Via Dante a San Gavino Monreale, a circa 2,63 km da AG08 e a circa 2,72 km; -Casa Museo in via Garibaldi a Pabillonis, a circa 2,75 km da AG05; -Municipio di Pabillonis, a circa 2,79 km da AG05; -Rifugio antiaereo e casermette nei pressi di Via Adige a San Gavino Monreale, a circa 2,8 km da AG08; -Museo "Due Fonderie" all'interno degli ex-Magazzini ferroviari a San Gavino Monreale, a circa 2,8 km da AG08; -Chiesa di San Giovanni Battista a Pabillonis, a circa 2,8 km da AG05; -Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve a Pabillonis (D.D.R. n. 15 del 24/01/2014), a circa 2,93 km da AG05; -Chiesa di Santa Croce a San Gavino Monreale, a circa 2,96 km da AG08 e a circa 3 km da AG06; -Ex Stazione ferroviaria a San Gavino Monreale, a circa 2,98 km da AG08; -Ex Casa di Virginia Matta in via Lamarmora a Pabillonis, a circa 2,99 km da AG05 -Immobili in terra cruda in Piazza Melas a San Gavino Monreale (D.D.R. n° 109 del 17/09/2010), a circa 3 km da AG08. L'areale di studio, nel territorio di San Gavino Monreale (aerogeneratori), Gonnosfanadiga (cavidotti) e Guspini (SE), si trova all'interno della vasta pianura del Campidano ed è parte di un territorio rurale dedito prevalentemente all'agricoltura e caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. La quota massima e minima del sito di installazione degli aerogeneratori sarà pari rispettivamente a circa 54 m e 41 m s.l.m.. Ad Ovest dell'areale si dispiega la formazione del Monte Linas e del Monte Arcuentu (altezza massima 785 m s.l.m.), che separa la pianura dal mare. L'ambito montano, a partire dal territorio di Guspini, è caratterizzato da una generalizzata componente di naturalità a tratti interrotta dagli storici insediamenti minerari, che hanno reso la zona meta turistica a seguito dell'istituzione del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna di cui sono parte. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale basati sul modello del turismo lento ed esperienziale che riguardano anche l'area a Nord-Est del progetto, per la presenza degli impianti termali di Sardara, utilizzati fin da epoca storica. Tra i percorsi ciclabili di rilevanza turistica e paesaggistica si segnala il percorso "San Gavino - Arbus" che si sviluppa in direzione Est-Ovest per circa 40 km unendo San Gavino Monreale con la spiaggia e le dune di Piscinas. L'itinerario ha origine dalla vecchia stazione ferroviaria di San Gavino e prosegue sul vecchio tracciato ferroviario di servizio alle miniere, fino alla spiaggia, attraversando le aree SIC del "Monte Arcuentu – Rio Piscinas" e "Riu Scivu", ricche di boschi e di fauna selvatica. L'areale degli aerogeneratori è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale e tardomedievale nati sotto l'egida del Castello di Monreale e, per citare i più prossimi, dista circa 2,1 km dal centro abitato di Pabillonis, circa 2,3 km da quello di San Gavino Monreale, circa 6,4 km da quello di Sardara e circa 8,1 km da quello di Guspini. L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e 142 e del successivo art. 143, per effetto delle NTA del PPR. Stante la premessa circa la non conformità dell'impianto al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in contesti storicamente pluristratificati, quali sono i piccoli centri abitati storici che circondano il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali e simbolici che ancora oggi connettono questi beni al territorio di riferimento. La distanza dell'impianto pari a circa 1,52 km dall'ampio complesso dell'ex Convento degli Evaristiani in agro di San Gavino Monreale (a circa 1,52 km da AG01, a circa 1,88 km da AG08,

a circa 2,45 km da AG02, a circa 2,5 km da AG07 e a circa 2,7 km da AG03), nonché a meno di 3 km dai centri abitati di Pabillonis e San Gavino Monreale, si pone in netto contrasto con le esigenze di tutela dei valori testimoniali di questi beni culturali. La vasta pianura ove si intende installare l'impianto è il risultato dell'infrastrutturazione medievale avvenuta sotto l'egida del Castello di Monreale oggi in agro di Sardara nei pressi delle antiche terme (tutelato con D.D.R. n. 89 del 01/10/2007 nonché parte del sistema regionale dei castelli), che si erge, a circa 280 m s.l.m., a soli 3,6 km a Nord dall'impianto avendone ampia e piena visibilità. A questo sistema di relazioni si sovrappone un ulteriore paesaggio culturale, quello dell'infrastrutturazione mineraria iniziata sistematicamente dalla seconda metà del XIX secolo e testimoniato, poco più a Est del Castello, dalla Miniera e Laveria di Monreale e dalla Miniera di Perda Lai, a circa 4,5 km dall'impianto, e che si dispiega ancora più significativamente a circa 10 km ad Ovest dall'impianto sulla catena del Monte Arcuentu, rappresentato dal più noto complesso minerario di Montevecchio, a 370 m s.l.m. ed a circa 12,5 km. Sotto il profilo della tutela dei beni culturali architettonici, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. La presenza degli 8 aerogeneratori di altezza pari a 206 m, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra questi luoghi, anche nell'area vasta, svilirebbe, per l'incombere degli aerogeneratori, il rapporto dimensionale dei beni culturali e degli abitati storici sopra citati (che sono anche beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. dell'art. 47 delle NTA del PPR) con l'ampia e placida pianura sottostante. Il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, anche con riguardo alla tutela del paesaggio e alla conformità con la disciplina del Piano paesaggistico regionale. Si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale del Flumini Mannu di Pabillonis, tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (il Riu Giuncu, il cui corso ricade nel mezzo del parco tra gli aerogeneratori, viene a trovarsi a circa 250 m da AG04 e a circa 320 m da AG03, mentre la stessa fascia di rispetto del Flumini Mannu di Pabillonis è a circa 270 m da AG06), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Tutte le postazioni eoliche e le opere stradali e di rete ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa aree agricole di primaria importanza per lo sviluppo agricolo del territorio e lo SIA non offre motivazioni circa l'impossibilità di localizzazione alternativa. L'impianto è inoltre ubicato su terreni agricoli a colture estensive e risaie irrigati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e pertanto ricade tra le aree individuate come non idonee all'installazione FER dalla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020 (All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42), come evidenziato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS con la nota n. prot. 21863 del 29.03.2023. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che il Piano Urbanistico Comunale di San Gavino Monreale classifica il layout degli aerogeneratori come Zona E2 – Aree di primaria importanza per la funzione agricoloproductiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni (tutte le postazioni eoliche, eccetto AG06) e Zona E3 – Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-productivi e per scopi residenziali (AG06); l'intervento non è pertanto conforme neppure all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non è ricompreso in un "piano di settore". Considerato l'ambito paesaggistico di riferimento così come sopra descritto, la prossimità dei complessi montuosi del Monte Linas e del Monte Arcuentu, ma anche del sistema degli altopiani delle Giare, dai quali si gode di un'ampia visibilità sulla pianura del Campidano, è un ulteriore elemento di criticità del progettato impianto. Nelle aree a quote elevate, che sono distanti circa 10 km dal layout degli aerogeneratori, sono perimetrati ulteriori beni paesaggistici con valenza ambientale ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, come la ZCS "Monte Linas – Marganai" a circa 7 km, la ZSC "Monte Arcuentu e Rio Piscinas" a circa 9 km, nonché la ZPS "Giara di Siddi" a

circa 13 km. Si deve ancora rilevare, ai limiti dell'area vasta ma in posizione elevata, la presenza di zone panoramiche dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, quali le "Zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di Via Garibaldi e Gutturu Seu" a Villacidro (D.M. 01/04/1963), a circa 10 km a Sud e la "Zona interessante i comuni di Domusnovas, Iglesias, Villacidro e Fluminimaggiore (D.M. 13/02/1978), a circa 12 km a Sud. Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in grado di comportare una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico, in quanto l'area di studio ospita già alcuni impianti eolici. Il progetto, nell'elaborato IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-TR-02-Rev_0 e nella tavola IT-VESNAR-CLPEN-PAE-DW-17-REV.0, mostra entro il bacino visivo di 25 km la presenza dell'impianto "Campidano" (con 35 WTG di altezza al tip 105 m), a qualche km dall'impianto in esame; dell'impianto "Medio Campidano" (con 15 WTG di altezza al tip 150 m); dell'impianto "Santu Miali" (10 WTG di altezza al tip 184 m). Si evidenzia inoltre l'esistenza di simili iniziative attualmente in iter autorizzatorio localizzate nello stesso ambito territoriale di riferimento: ID_VIP: 9789 – Impianto eolico "Marmilla", nei territori di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (7 WTG); ID_VIP: 9713 – Impianto eolico "Serras", nei territori di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona (9 WTG); oltre ai numerosissimi impianti agrivoltaici e fotovoltaici attualmente in iter autorizzatorio che occuperebbero centinaia di ettari di Campidano, contribuendo alla radicale trasformazione del contesto paesaggistico agricolo a vantaggio di una smisurata area tecnologica connotata da pannelli in silicio monocristallino e torri eoliche. Il progetto mostra pertanto una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono ed una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, non considerando che il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. Si segnala infine che nella Relazione paesaggistica sono riportate improbabili distanze dell'impianto dai beni culturali dei comuni del Nord Sardegna di Bonnanaro, Bessude, Thiesi, fino a Sassari; tanto basta ad inverare come il proponente abbia valutato la reale capacità del contesto di assorbire l'impatto sul patrimonio culturale di un simile intervento.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e dei beni culturali architettonici, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle interferenze localizzative, dalla rilevanza culturale e storica dell'area dell'intervento e dall'effetto cumulativo non sostenibile per gli effetti negativi sull'intervisibilità che avrebbe la sua realizzazione. La realizzazione dell'impianto comporterebbe un rilevante impatto negativo in quanto l'incombenza degli aerogeneratori sopprimerebbe l'equilibrio paesaggistico ad oggi ancora esistente tra il sistema di beni culturali, l'infrastrutturazione storica, i piccoli centri abitati ed il territorio agricolo di riferimento. Come risulta dall'analisi delle intervisibilità e delle distanze dell'impianto dai beni culturali architettonici, la presenza sovrastante degli aerogeneratori non lascerebbe scampo al permanere, ancora oggi immutato, della fruibilità paesaggistica dei sistemi insediativi storici e delle loro relazioni ed inoltre, vista la presenza nell'area vasta di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice e di beni paesaggistici ai sensi del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 del PPR, costituirebbe un ostacolo visivo in grado di depauperare le visuali panoramiche della pianura del Campidano che si godono dalle aree a quote elevate. Anche l'analisi degli effetti cumulativi porta a ritenere l'intervento non compatibile paesaggisticamente in quanto, considerata l'esistenza nella stessa area d'intervento di simili impianti esistenti e di altri attualmente in iter autorizzatorio, l'estensione del cosiddetto "effetto selva" visivo sarebbe non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione della morfologia del territorio sopra descritta. In particolare, in relazione alla coerenza con le norme di tutela paesaggistica, risulta che il progetto: - interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett c) del D. Lgs 42/2004; - non è conforme all'art. 18 delle NTA del PPR in quanto interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle stesse NTA; - non è conforme all'art. 29 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto ambientale); - non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR (disciplina

dell'assetto insediativo); - interferisce negativamente su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e pertanto è necessario, ai sensi dell'art. 152, individuare una localizzazione alternativa. L'intervento risulta inammissibile ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. L'intervento risulta inoltre in aree non idonee alla installazione di impianti FER ai sensi della DGR 59/90, in quanto: - ubicato su terreni agricoli irrigati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42); - gli aerogeneratori AG05 e AG06 ricadono all'interno dell'area "IBA 178 Campidano Centrale", (All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42). Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, dimensionali e localizzative, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo";

- f) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 17891 del 18/08/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con la nota del 09/08/2023 (Allegato n. 2), rilevando "... Nello specifico, [che] risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. i lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive";
- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 18114 del 22/08/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con il parere negativo espresso con la nota del 09/08/2023 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (Allegato n. 2), rilevando che "... Nella richiamata nota, la Soprintendenza procede a un'analisi puntuale delle numerose evidenze archeologiche, comprese tra l'epoca nuragica e l'età medievale, che interessano le aree in argomento e che l'Ufficio provvede a elencare nel dettaglio, anche con riferimento alle distanze/interferenze con le singole sezioni delle opere in progetto. In tale disamina viene sottolineato come il nuraghe Fenu a Pabillonis, tutelato ai sensi del Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, sia distante circa 2880 m dall'aerogeneratore AG05 e, pertanto, l'impianto ricada in area non idonea ai sensi dell'art. all'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021; si rammenta, inoltre, che sono in corso le verifiche di competenza per l'avvio della procedura di dichiarazione dell'interesse culturale anche il nuraghe Arriana a Sardara, distante circa 2540 m dall'aerogeneratore AG05. La Soprintendenza, esaminato il documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (DVPIA) già previsto all'art. 25, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e oggi richiamato all'art. 1, c. 2, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, ha ravvisato i presupposti per attivare un approfondimento di indagine, mediante l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'aerogeneratore AG06 e degli aerogeneratori AG01, AG08, dell'area di cantiere e della stazione elettrica di condivisione, esprimendo, tuttavia, in considerazione delle presenza archeologiche nel buffer di 3 km e in particolare di quelle sottoposte a provvedimenti di tutela, un parere negativo alla realizzazione delle opere in progetto. Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate. Si precisa che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le



stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in caso di realizzazione dell'opera, dovranno comunque essere effettuati i sondaggi prescritti ai sensi dell'art. 41, c. 4, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10). Al riguardo, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida”.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 09/08/2023, paragrafo A, pp. 1-4 - Allegato n. 2), architettonici (per quest'ultimi vedi il paragrafo B.1.2) e paesaggistici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (da considerarsi oltre quelli censiti dal Proponente nell'areale di massima attenzione dell'impianto industriale in esame nella *Relazione paesaggistica* – con i relativi Allegati 1, 2, 3 e 4), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:





Figura 7 - Area di impianto e Beni nelle immediate vicinanze.

Si possono segnalare i Beni:

- Villaggio medievale scomparso di Gurgo a circa 1330 m verso O rispetto alla postazione AG01 e a circa 1110 m verso SO rispetto alla postazione AG02
- Pozzo di Santa Maria a circa 1250 m verso O rispetto alla postazione AG01 e a circa 1090 m verso SO rispetto alla postazione AG02.

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-ARC-TR-01-Rev.0, fig. 7)

MA




(da Google Earth – Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici, con la rappresentazione dei numerosi beni culturali archeologici ed architettonici presenti nell'immediato intorno del dell'impianto industriale in progetto)

* msa

COORDINATE GAUSS – BOAGA
 1478135 - 4384066
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 2,9 km
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID Punto: PF03 – NURAGHE FENU

STATO DI PROGETTO



Criterio scelta punto fotografico	Visuali di massima attenzione
Ambito di visuale di appartenenza	Area attenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degradato percettivo	
Decorrenza	
Intrusione	
Ostruzione	x
Presenza di sfondo	
Nessun effetto apprezzabile	


(da SIA - *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo aree di massima attenzione*, elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-DW-13a-Rev.0, punto di vista ID Punto PF03 dal Nuraghe Fenu - vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il D.D.R. n. 10 del 15/01/2015 -, per il quale il nuovo impianto industriale si porrebbe in primo piano, tanto da contribuire all'ulteriore trasformazione del naturale contesto di giacenza del medesimo bene culturale archeologico, come fin qui conservatosi)

MA

COORDINATE GAUSS – BOAGA
 1482248 - 4382813
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 3,21 km
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID Punto: P04 – CASTELLO DI MONREALE (RESTI)

STATO DI PROGETTO



Criterio scelta punto fotografico	Punto significativo - Castello
Ambito di visuale di appartenenza	Max attenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	x
Ostruzione	
Presenza di sfondo	
Nessun effetto apprezzabile	

(da SIA - *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo aree di massima attenzione*, elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-DW-13a-Rev.0, punto di vista ID Punto P04 dai resti del Castello di Monreale - vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il D.D.R. n. 89 del 01/10/2007 e parte del sistema regionale dei castelli -, per il quale il nuovo impianto industriale si porrebbe nel più immediato primo piano, tanto da contribuire all'ulteriore trasformazione in un contesto industriale di quello naturale di giacenza del medesimo bene culturale architettonico, come fin qui conservatosi)

Handwritten signature or initials in blue ink.

8.13 Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica

8.13.1 Il castello di Monreale

Circa 4 km a nord-ovest dell'area di impianto, nel territorio comunale di Sardara, quasi al confine con quello di San Gavino, si trova il Castello di Monreale. È situato in cima ad un colle a pochi chilometri dal centro urbano di Sardara e dall'asse infrastrutturale della 131 Carlo Felice.

Insieme al castello della *Marmilla* (Las Plassas) e a quello del *Monte Arcuentu* (Arbus), componeva la linea difensiva meridionale del giudicato di Arborea. Nato per controllare le vie di collegamento tra sud e nord dell'Isola, oltre che fortezza militare, fu anche residenza regale.




Figura 8-30 - Castello Monreale.

Fonte: Sardegna Turismo

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-TR-01-Rev.0, fig. 8-30, raffigurante i resti del Castello di Monreale - vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il D.D.R. n. 89 del 01/10/2007 e parte del sistema regionale dei castelli -, per il quale il nuovo impianto industriale si porrebbe nel più immediato primo piano, tanto da contribuire all'ulteriore trasformazione in un contesto industriale di quello naturale di giacenza del medesimo bene culturale architettonico, come fin qui conservatosi)

A MA




(da Google Earth – Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici, con la rappresentazione dell’impianto industriale in progetto – riprodotto nella parte alta dell’immagine - rispetto alla visuale che se ne goderebbe dai resti del Castello di Monreale - vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il D.D.R. n. 89 del 01/10/2007)

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori previsti costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell’allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed oggi ai sensi dell’art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l’elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati (alti 206 m) e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo studio dell’evoluzione dell’ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa *Analisi degli effetti shadow-flickering* (v. elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-SF-TR-01-Rev.0) ha determinato che anche alcuni dei beni culturali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 09/08/2023 (paragrafo A.1.3 - Allegato n. 2) rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all’ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l’impianto eolico proposto (alti 206 m), tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell’ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali

* MA

in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico o architettonico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



(da SIA - CARTA DELLE ORE/ANNO DI OMBREGGIAMENTO INTERMITTENTE SC. 1:10.000, elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-SF-DW-01-Rev.0, con relativa legenda)

CONSIDERATO che parte della stazione elettrica di condivisione del Proponente per il collegamento alla RTN incide sulla fascia di rispetto del "Riu Melas", bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e, pertanto, in difetto delle previsioni di tutela di cui all'art. 18, comma 1, e delle prescrizioni per le aree agroforestali di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle medesime NTA:

MA

Legenda

Progetto

- Ingresso di massima della stazione Terna
- SE di condivisione
- Cavidotto AT

Beni paesaggistici PPR

- Fascia di rispetto di 150 m dai corsi d'acqua cartografati dal PPR (artt. 8,17,18 N.T.A. PPR)




Figura 6-6 - Inquadramento della stazione di condivisione rispetto alla fascia di tutela di 150m del "Riu Melas"

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-TR-01-Rev.0, fig. 6-6)

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 206 m (v. elaborato SIA, paragrafo 10.4.7.1, p. 319), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso

* MA

sopra descritto.

CONSIDERATO che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate non idonee dalla Regione Autonoma della Sardegna con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2000 ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, come rilevato dalla medesima Regione - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari con la nota prot. n. 21863 del 29/03/2023, sopra citata alla lett. c).

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, per i quali beni archeologici ed architettonici il Proponente nel SIA ne individui una sola parte rispetto a quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 09/08/2023 (Allegato n. 2).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario

applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.


CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 09/08/2023 – paragrafo B.2, Allegato n. 2) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 09/08/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti eolici industriali in corso di istruttoria VIA di competenza statale nell’area vasta in esame il progetto dell’impianto eolico denominato “NARBONIS” - MASE-VA: ID_VIP 8820, identificato nel riquadro con LINEA ROSSA e con gli aerogeneratori in ROSSO)

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaca, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:

MA




👉 Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

Handwritten signature/initials




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 206 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. elaborato SIA – *Fotoinserti con visuali ravvicinate*, n. IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-DW-15-Rev.0), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. *c-quater*, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

MA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



(da SIA – *Fotoinserti con visuali ravvicinate*, n. IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-DW-15-Rev.0, con relativa legenda – gli aerogeneratori in progetto sono evidenziati con punti ROSSI, stabilendo la relativa vasta e completa intervisibilità da un bacino visivo esteso all'intera piana esistente, tanto da porsi in rilievo come elemento industriale totalmente estraneo all'esistente paesaggio agricolo e storico-culturale come descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale del 09/08/2023 – Allegato n. 2 – v. anche le immagini sottostanti del Proponente)

Handwritten signature

COORDINATE GAUSS – BOAGA
N= 1478246
E= 4381702
ALTITUDINE PUNTO DI SCATTO : 42 m

ID Punto: P3

Interventi: Viabilità e piazzole

STATO DI PROGETTO



(da SIA – *Fotoinserimenti con visuali ravvicinate*, n. IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-DW-15-Rev.0, stabilendo la relativa invasività rispetto anche al paesaggio agrario esistente ed oggetto di bonifica come osservato della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari con la nota prot. n. 21863 del 29/03/2023 riportata alla lett. c del soprastante elenco, sostituendone le sue caratteristiche in un paesaggio industriale estraneo all'immagine come naturalmente e storicamente costituitasi)

Figura 8-5 – Veduta sulle risaie con fascia di Eucalpti nei pressi di AG07







Figura 8-7 - Coltivazioni di olivo appezzamenti di terreno a nord del centro urbano di S. Gavino visti dalla postazione eolica AG06



Figura 8-8 – Aree dedicate alla produzione di riso nei pressi di AG02

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-TR-01-Rev.0, figg. 8-5, 8-7 e 8-8, rappresentativa del paesaggio agrario naturalmente e storicamente costituitosi e ancora reso produttivo dall'attività svolta, che invece sarebbe sostituito dal paesaggio industriale caratterizzato dalle strutture degli aerogeneratori alti 206 m, totalmente estranee, per forma e dimensioni, al contesto paesaggistico esistente)



CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del paesaggio dell’area vasta interessata, il Proponente non verifica tale impatto sul paesaggio nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 206 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (v., al contrario, il SIA, paragrafo 8.5.4.2, p. 80, ove il Proponente afferma aprioristicamente che gli interventi progettuali previsti contribuiscono al rafforzamento delle condizioni di presidio del territorio rispetto al verificarsi di eventuali fenomeni di incendio, senza riferimento alla eventuale possibilità di poter continuare ad utilizzare i mezzi aerei per la lotta antincendio nell’area vasta interessata dal progetto).

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell’8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *“... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...”*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. IT-VesNar-CLP-ENV-GEN-TR-03Rev.0) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche il patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 09/08/2023 – Allegato n. 2), individuando di conseguenza anche i valori limite ammissibili e le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l’attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio nel suo complesso, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse archeologico ed architettonico, oltre che paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da NARBONIS Wind S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale del 09/08/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l’attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 09/08/2023 (Allegato n. 2), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all’Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 09/08/2023 (Allegato n. 2) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.



CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 09/08/2023 (paragrafo D. *Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) – Allegato n. 2*).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 09/08/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 22/08/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 18/08/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto del parco eolico denominato "NARBONIS", costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi comuni di San Gavino Monreale, Guspini e Gonnosfanadiga, nella provincia del Sud Sardegna.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DGABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Narbonis Wind srl

narboniswindsrl@cert.studiopirola.com

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Gavino Monreale (SU), Gonnosfanadiga (SU) e Guspini (SU). Progetto parco eolico Narbonis di potenza 48 MW. Verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alla nota di codesta spett.le Società del 18.01.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1918-A del 20.01.2023, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs 50/2016, presa visione dei relativi elaborati progettuali si comunica quanto segue.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un parco eolico di 8 aerogeneratori (turbine con altezza totale di 206 m), la stazione elettrica di trasformazione e l'area di cantiere in territorio comunale di San Gavino Monreale, la stazione elettrica di condivisione e la nuova stazione elettrica Terna in comune di Guspini, il cavidotto che attraversa i territori di San Gavino Monreale, di Gonnosfanadiga e Guspini.

Nella buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), ricadono i seguenti beni archeologici:

- nuraghe Fenu a Pabillonis, tutelato ai sensi del Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, distante circa 2880 m dall' aerogeneratore AG05
- villaggio medievale scomparso di Gurgo, 1 km circa a ovest dell'aerogeneratore AG01
- pozzo di Santa Maria, 900 m a ovest dell'aerogeneratore AG01
- area dell'insediamento punico-romano di Funtana 'e Canna, 1,7 km a sud-est dell'aerogeneratore AG08
- area dell'insediamento romano e necropoli Morus, circa 1,4 km a est dell'aerogeneratore AG08
- nuraghe Surbiu a Pabillonis, non rintracciabile sul terreno, distante circa 1270 m dall' aerogeneratore AG05
- nuraghe Mitza Liana a Pabillonis, non rintracciabile sul terreno, distante circa 2340 m dall' aerogeneratore AG05
- nuraghe Arriana a Sardara, distante circa 2540 m dall' aerogeneratore AG05.

Pertanto, dal momento che nella buffer zone di 3 km dall'impianto si trova il nuraghe Fenu,



dichiarato di interesse culturale con Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, il parco eolico in progetto ricade in area non idonea al posizionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2.

Esaminati gli elaborati progettuali e la documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'ufficio, questa Soprintendenza ritiene di dover attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'aerogeneratore AG06 (dove sono stati riscontrati frammento ceramici di età storica in dispersione) e degli aerogeneratori AG01, AG08, dell'area di cantiere e della stazione elettrica di condivisione (dove la visibilità era scarsa; a tal riguardo, per AG08 e per l'area di cantiere si parla di un secondo sopralluogo con visibilità buona non comprovato però da documentazione fotografica), dove, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 – tabelle 1 e 2, della Circolare 53 del 22.12.2022 della DG ABAP – servizio II. il potenziale archeologico si deve considerare “non valutabile” e il rischio archeologico “medio”.

A tal riguardo, ribadendo che nell'attuale configurazione il progetto ricade in un'area non idonea, si rimane in attesa di essere eventualmente contattati dal richiedente per la stipula dell'accordo di cui all'art. 25, c. 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e per procedere alla predisposizione del progetto delle indagini, come dettagliato al paragrafo 6 delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022).

Il presente parere si riferisce esclusivamente alle evidenze di carattere archeologico e non ad eventuali ulteriori procedimenti o limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari archeologi responsabili dei rispettivi territori:

- per San Gavino Monreale e Gonnosfanadiga: dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it);
- per Guspini dott. Riccardo Locci (riccardo.locci@cultura.gov.it).

Dott.ssa Chiara Pilo



Dott. Riccardo Locci



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP_8820] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini). Progetto del parco eolico denominato "NARBONIS", costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW – Progetto Definitivo.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC)
Proponente: Narbonis Wind S.r.l.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza prot. n. 3338-P del 08.03.2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 4612-A del 09.03.2023, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere endoprocedimentale per l'istanza di VIA relativa al progetto in oggetto, vista e valutata la documentazione pubblicata in <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9145/13431>, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW, in territorio comunale di San Gavino Monreale e delle relative opere di connessione alla RTN che attraverseranno i territori di San Gavino Monreale, di Gonnosfanadiga e di Guspini. Si prevede, inoltre, la costruzione di una stazione elettrica di condivisione (SE) nel comune di Guspini. Gli aerogeneratori proposti avranno un diametro del rotore pari a 162 m su torri di sostegno in acciaio dell'altezza pari a 125 m, ed avranno altezza massima al tip pari a 206 m. Le opere comprenderanno anche la realizzazione di nuova viabilità e l'adattamento di quella esistente, le piazzole di servizio, la distribuzione elettrica d'impianto con cavidotto e cavo interrato MT, una sottostazione utente di trasformazione 30/150 kV, una stazione elettrica 150kV "condivisa" a Guspini e opere per la successiva immissione dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale. Gli aerogeneratori saranno trasportati dal porto di Oristano al sito d'installazione attraverso la S.P. 49 e la S.S.131, infine attraverso la S.S.197 in direzione San Gavino Monreale fino all'accesso al sito.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO – Funzionari responsabili dott.ssa Chiara Pilo (Comuni di San Gavino Monreale e Gonnosfanadiga) e dott. Riccardo Locci (Comune di Guspini)

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa si comunica che la porzione territoriale in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia si evidenzia che nella buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), ricade il nuraghe Fenu a Pabillonis, tutelato ai sensi del Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, distante circa 2880 m dall'aerogeneratore AG05, pertanto il parco eolico in progetto ricade in area non idonea al posizionamento di impianti per



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

la produzione di energia da fonti rinnovabili.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici (PPR Sardegna).

In prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN è nota in bibliografia l'area archeologica protostorica e romana ubicata in località Nuraci, distante circa 70 m dagli interventi in oggetto, censita negli elaborati del PUC del Comune di Guspini.

A.1.3. Aree e siti archeologici noti da fonti d'archivio e bibliografiche

Nella buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), ricadono i seguenti beni:

- villaggio medievale scomparso di Gurgo, 1 km circa a ovest dell'aerogeneratore AG01
- pozzo di Santa Maria, 900 m a ovest dell'aerogeneratore AG01
- area dell'insediamento punico-romano di Funtana 'e Canna, 1,7 km a sud-est dell'aerogeneratore AG08
- area dell'insediamento romano e necropoli Morus, circa 1,4 km a est dell'aerogeneratore AG08
- nuraghe Surbiu a Pabillonis, non rintracciabile sul terreno, distante circa 1270 m dall'aerogeneratore AG05
- nuraghe Mitza Liana a Pabillonis, non rintracciabile sul terreno, distante circa 2340 m dall'aerogeneratore AG05
- nuraghe Arriana a Sardara, distante circa 2540 m dall'aerogeneratore AG05, per il quale sono in corso le verifiche di competenza per l'avvio della procedura di dichiarazione dell'interesse culturale.

A.2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

La società Narbonis Wind S.r.l. con nota del 18.01.2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1918-A del 20.01.2023, ha inviato la documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Esaminati gli elaborati progettuali e la documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'ufficio, questa Soprintendenza, pur evidenziando che nell'attuale configurazione il progetto ricade in un'area non idonea ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021, con nota ne prot. n. 8431 del 25.05.2023, ha ritenuto necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'aerogeneratore AG06 e degli aerogeneratori AG01, AG08, dell'area di cantiere e della stazione elettrica di condivisione.

Si specifica pertanto che la procedura di VPIA dovrà necessariamente essere conclusa prima dell'affidamento dei lavori.

A.3. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Si evidenzia la presenza del nuraghe Fenu, tutelato ai sensi del Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, all'interno della buffer zone di 3 km dall'impianto, prevista dall'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2). Pertanto il progetto in oggetto ricade in area non idonea al posizionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

A.3. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI ARCHEOLOGICI

Sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei beni archeologici conosciuti nelle aree interessate dalle opere in progetto e nelle fasce adiacenti per un'ampiezza di 3 km, si ritiene di dover esprimere parere negativo per l'opera in esame.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO – Funzionario responsabile arch. Paolo Margaritella

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice distano circa:

- Villacidro, zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di Via Garibaldi e Gutturu Seu (D.M. 01/04/1963), a circa 10 km a Sud;
- Zona interessante i comuni di Domusnovas, Iglesias, Villacidro e Fluminimaggiore (D.M. 13/02/1978 – vincolo panoramico), a circa 12 km a Sud;
- Arbus, zona litoranea (D.M. 27/08/1980), a circa 20 km ad Ovest.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

-Art. 142, comma 1, lett. c):

fascia di rispetto del Riu Trottu, a circa 450 m da AG04;

fascia di rispetto del Flumini Mannu di Pabillonis, a circa 270 m da AG06 e a circa 470 m da AG05;

il cavidotto attraversa il Flumini Mannu di Pabillonis; inoltre il cavo AT corre lungo il vecchio tracciato della ferrovia Montevecchio-Sciria-San Gavino Monrelae che interseca, superandoli con specifiche opere d'arte, il Riu Melas, il Flumini Bellu, il Rigagnolo Pauli, il Gora di Gibas, il Riu Trottu e il Canale Spadula;

la viabilità da adeguare interferisce con le fasce di rispetto del Riu Santa Maria Maddalena e del Flumini Mannu.

-Art. 142, comma 1, lett. h): il proponente non segnala aree gravate da usi civici.

-Art. 142, comma 1, lett. l):

Massiccio vulcanico di Monte Arcuentu, (altezza massima 785 m s.l.m.), a circa 9,6 km.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di San Gavino Monreale è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato il 18/11/2000, non adeguato al PPR. Le opere in progetto ricadono in: Zona E1 – Aree di elevata suscettività all'uso agricolo, caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata (parte del cavidotto AT, viabilità da adeguare, viabilità di nuova realizzazione, parte della piazzola di cantiere della postazione AG06, parte della SSE di trasformazione); Zona E2 – Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni (tutte le postazioni eoliche, eccetto la AG06, viabilità da adeguare e di nuova realizzazione, area di cantiere, cavidotto 30kV, parte della SSE di trasformazione); Zona E3 – Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali (AG06).

Nel Comune di Gonnosfanadiga è vigente un Programma di fabbricazione pubblicato il 21/12/1972, non adeguato al PPR. Il cavidotto AT ricade in zona E – Agricola.

Nel Comune di Guspini è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato il 26/05/2000, non adeguato al PPR. Le opere in progetto ricadono in Zona E3 – Aree con produzione agricola specializzata caratterizzate da un alto frazionamento fondiario (parte del cavidotto AT e la SSE di connessione); Zona E3 R / Aree di rispetto in prossimità dell'abitato, Zona HD / Area di rispetto ambientale, Area di rispetto fluviale (cavidotto interrato AT).

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

- Tutte le postazioni eoliche e le altre opere connesse all'impianto ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

Riu Giuncu, a circa 250 m da AG04 e a circa 320 m da AG03; la viabilità di nuova realizzazione interessa il Riu con un piccolo tratto di manovra e quella da adeguare interferisce con la fascia di tutela; è attraversato dal cavidotto 30kV;

Canale Spadula, a circa 470 da AG01 e a circa 560 m da AG02; attraversato dal cavidotto;

Riu Melas, in località Spina Zurpa una porzione della SE di condivisione interferisce con la fascia di rispetto per una profondità di circa 30 m;

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

Area IBA 178 - Campidano Centrale, AG05 e AG06 ricadono all'interno del perimetro;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

ZCS "Monte Linas – Marganai", a circa 7 km;
ZPS "Campidano Centrale" a circa 7 km;
ZSC "Monte Arcuentu e Rio Piscinas", a circa 9 km;
Parco Geominerario Ambientale e Storico del "Sulcis-Iglesiente-Guspinese" (DM 16/10/2001 aggiornato con D.M. 08/09/2016), a circa 9 km;
ZPS "Giara di Siddi", a circa 13 km;
ZSC "Monte Mannu – Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)" a circa 18 km;
ZPS "Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi" a circa 19,5 km.
Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Assetto Storico Culturale

L'intervento non insiste direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR.

Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Pabillonis a circa 2,8 km, San Gavino a circa 3,6 km; Sardara a circa 7 km, Guspini a circa 9,5 km. Beni identitari artt. 57-59 delle NTA, aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale:

-Area dell'organizzazione mineraria del Sulcis-Iglesiente, a circa 6,6 km;
-Parco Geominerario Ambientale e Storico del "Sulcis-Iglesiente-Guspinese" (DM 16/10/2001 aggiornato con D.M. 08/09/2016), a circa 9 km.

Assetto insediativo

L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

L'areale degli aerogeneratori dista circa 2,1 km dal centro abitato di Pabillonis, circa 2,3 km da quello di San Gavino Monreale, circa 6,4 km da quello di Sardara e circa 8,1 km da quello di Guspini.

Strada a valenza paesaggista e di fruizione turistica: SP 65, localizzata a circa 8 km a nord-ovest dell'area di impianto; si innesta sulla SS 126 poco a nord del centro urbano di Guspini e si muove nei territori di Guspini e Arbus attraversando il territorio compreso tra il complesso del Monte Linas e quello del Monte Arcuentu.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Si segnala il patrimonio culturale dichiarato di interesse architettonico presente nei territori dei seguenti comuni all'interno dell'area di studio, i cui centri abitati distano rispettivamente dal layout degli aerogeneratori: 2,1 km il centro abitato di Pabillonis, circa 2,3 km quello di San Gavino Monreale, circa 6,4 km quello di Sardara e circa 8,1 km quello di Guspini.

Entro il buffer di 3 km dall'impianto:

-Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve a Pabillonis (D.D.R. n. 15 del 24/01/2014), a circa 2,93 km da AG05;
-Immobili in terra cruda in Piazza Melas a San Gavino Monreale (D.D.R. n° 109 del 17/09/2010), a circa 3 km da AG08;
Altri beni culturali nel territorio di San Gavino Monreale:
-Chiesa parrocchiale di Santa Chiara (D.D.R. n° 53 del 24/05/2007);
-Muro di cinta ex Villaggio operaio Sartori (Declaratoria L. 1089/39 – prot. 16430 del 29/11/1996);
-Laboratorio per lo sviluppo artigianale (D.D.R. n° 64 del 09/06/2010);
-Casa Mereu con pertinenze (D.D.R. n° 65 del 09/06/2010);
-Ex Municipio (D.D.R. n° 107 del 17/09/2010);
-Ex Scuole elementari (D.D.R. n° 108 del 17/09/2010);
-Chiesa parr.le di S. Lucia e Convento dei Frati Minori (D.C.R. n° 99 del 23/12/2015).

Altri beni culturali nel territorio di Sardara:

-Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007), a circa 3,6 km dall'impianto;
-Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011);
-Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010);
-Casa Diana (D. M. del 05/07/1988);
-Chiesa di Sant'Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011);



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011);
- Chiesa di Sant'Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012).

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Si segnala il patrimonio culturale *ope legis* presente nei territori dei seguenti comuni all'interno dell'area di studio, i cui centri abitati distano rispettivamente dal layout degli aerogeneratori: 2,1 km il centro abitato di Pabillonis, circa 2,3 km quello di San Gavino Monreale, circa 6,4 km quello di Sardara e circa 8,1 km quello di Guspini.

Entro il buffer di 3 km dall'impianto:

- Ex Convento degli Evaristiani in agro di San Gavino Monreale, a circa 1,52 km da AG01, a circa 1,88 km da AG08, a circa 2,45 km da AG02, a circa 2,5 km da AG07 e a circa 2,7 km da AG03;
- Rifugio antiaereo in Via Dante a San Gavino Monreale, a circa 2,63 km da AG08 e a circa 2,72 km;
- Casa Museo in via Garibaldi a Pabillonis, a circa 2,75 km da AG05;
- Municipio di Pabillonis, a circa 2,79 km da AG05;
- Rifugio antiaereo e casermette nei pressi di Via Adige a San Gavino Monreale, a circa 2,8 km da AG08;
- Museo "Due Fonderie" all'interno degli ex-Magazzini ferroviari a San Gavino Monreale, a circa 2,8 km da AG08;
- Chiesa di San Giovanni Battista a Pabillonis, a circa 2,8 km da AG05;
- Chiesa di Santa Croce a San Gavino Monreale, a circa 2,96 km da AG08 e a circa 3 km da AG06;
- Ex Stazione ferroviaria a San Gavino Monreale, a circa 2,98 km da AG08;
- Ex Casa di Virginia Matta in via Lamarmora a Pabillonis, a circa 2,99 km da AG05.

Altri beni culturali nel territorio di San Gavino Monreale:

- Chiesa di Santa Severa;
- Chiesa di San Gavino;
- Vecchie Carceri;
- Istituto Cenacolo Cuore Addolorato e Immacolato di Maria.

Altri beni culturali nel territorio di Sardara:

- Ex Miniera e Laveria di Monreale ed ex Miniera di Perda Lai;
- Immobile denominato Sa Domu Arrubia;
- Chiesa di Santa Maria ad Acquis;
- Terme di S. Maria Acquis ed area circostante;
- Ruderi della Chiesa campestre di Santa Caterina in agro;
- Chiesa di S. Anastasia;
- Ex Municipio ora Museo Archeologico;
- Edificio delle Ex Scuole Elementari;
- Mercato civico;
- Casa Pilloni sede Centro Servizi Area Archeologica S. Anastasia;
- Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo);
- Cimitero monumetale.

Si segnala inoltre che il tracciato della Linea AT di collegamento, dalla SE di trasformazione vicino ad AG01 alla SE di condivisione ed alla SE Terna di Guspini, corre sul medesimo tracciato della linea ferroviaria storica "Montevecchio-Sciria – San Gavino Monreale", dismessa dal 1958.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato:

- Ex Convento degli Evaristiani in agro di San Gavino Monreale, a circa 1,52 km da AG01, a circa 1,88 km da AG08, a circa 2,45 km da AG02, a circa 2,5 km da AG07 e a circa 2,7 km da AG03;
- Rifugio antiaereo in Via Dante a San Gavino Monreale, a circa 2,63 km da AG08 e a circa 2,72 km;
- Casa Museo in via Garibaldi a Pabillonis, a circa 2,75 km da AG05;
- Municipio di Pabillonis, a circa 2,79 km da AG05;
- Rifugio antiaereo e casermette nei pressi di Via Adige a San Gavino Monreale, a circa 2,8 km da AG08;
- Museo "Due Fonderie" all'interno degli ex-Magazzini ferroviari a San Gavino Monreale, a circa 2,8 km da AG08;
- Chiesa di San Giovanni Battista a Pabillonis, a circa 2,8 km da AG05;
- Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve a Pabillonis (D.D.R. n. 15 del 24/01/2014), a circa 2,93 km da AG05;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Chiesa di Santa Croce a San Gavino Monreale, a circa 2,96 km da AG08 e a circa 3 km da AG06;
- Ex Stazione ferroviaria a San Gavino Monreale, a circa 2,98 km da AG08;
- Ex Casa di Virginia Matta in via Lamarmora a Pabillonis, a circa 2,99 km da AG05
- Immobili in terra cruda in Piazza Melas a San Gavino Monreale (D.D.R. n° 109 del 17/09/2010), a circa 3 km da AG08.

L'areale di studio, nel territorio di San Gavino Monreale (aerogeneratori), Gonnosfanadiga (cavidotti) e Guspini (SE), si trova all'interno della vasta pianura del Campidano ed è parte di un territorio rurale dedito prevalentemente all'agricoltura e caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. La quota massima e minima del sito di installazione degli aerogeneratori sarà pari rispettivamente a circa 54 m e 41 m s.l.m.. Ad Ovest dell'areale si dispiega la formazione del Monte Linas e del Monte Arcuentu (altezza massima 785 m s.l.m.), che separa la pianura dal mare. L'ambito montano, a partire dal territorio di Guspini, è caratterizzato da una generalizzata componente di naturalità a tratti interrotta dagli storici insediamenti minerari, che hanno reso la zona meta turistica a seguito dell'istituzione del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna di cui sono parte. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale basati sul modello del turismo lento ed esperienziale che riguardano anche l'area a Nord-Est del progetto, per la presenza degli impianti termali di Sardara, utilizzati fin da epoca storica. Tra i percorsi ciclabili di rilevanza turistica e paesaggistica si segnala il percorso "San Gavino - Arbus" che si sviluppa in direzione Est-Ovest per circa 40 km unendo San Gavino Monreale con la spiaggia e le dune di Piscinas. L'itinerario ha origine dalla vecchia stazione ferroviaria di San Gavino e prosegue sul vecchio tracciato ferroviario di servizio alle miniere, fino alla spiaggia, attraversando le aree SIC del "Monte Arcuentu – Rio Piscinas" e "Riu Scivu", ricche di boschi e di fauna selvatica.

L'areale degli aerogeneratori è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale e tardomedievale nati sotto l'egida del Castello di Monreale e, per citare i più prossimi, dista circa 2,1 km dal centro abitato di Pabillonis, circa 2,3 km da quello di San Gavino Monreale, circa 6,4 km da quello di Sardara e circa 8,1 km da quello di Guspini.

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e 142 e del successivo art. 143, per effetto delle NTA del PPR.

Stante la premessa circa la non conformità dell'impianto al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in contesti storicamente pluristratificati, quali sono i piccoli centri abitati storici che circondano il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali e simbolici che ancora oggi connettono questi beni al territorio di riferimento. La distanza dell'impianto pari a circa 1,52 km dall'ampio complesso dell'ex Convento degli Evaristiani in agro di San Gavino Monreale (a circa 1,52 km da AG01, a circa 1,88 km da AG08, a circa 2,45 km da AG02, a circa 2,5 km da AG07 e a circa 2,7 km da AG03), nonché a meno di 3 km dai centri abitati di Pabillonis e San Gavino Monreale, si pone in netto contrasto con le esigenze di tutela dei valori testimoniali di questi beni culturali. La vasta pianura ove si intende installare l'impianto è il risultato dell'infrastrutturazione medievale avvenuta sotto l'egida del Castello di Monreale oggi in agro di Sardara nei pressi delle antiche terme (tutelato con D.D.R. n. 89 del 01/10/2007 nonché parte del sistema regionale dei castelli), che si erge, a circa 280 m s.l.m., a soli 3,6 km a Nord dall'impianto avendone ampia e piena visibilità. A questo sistema di relazioni si sovrappone un ulteriore paesaggio culturale, quello dell'infrastrutturazione mineraria iniziata sistematicamente dalla seconda metà del XIX secolo e testimoniato, poco più a Est del Castello, dalla Miniera e Laveria di Monreale e dalla Miniera di Perda Lai, a circa 4,5 km dall'impianto, e che si dispiega ancora più significativamente a circa 10 km ad Ovest dall'impianto sulla catena del Monte Arcuentu, rappresentato dal più noto complesso minerario di Montevecchio, a 370 m s.l.m. ed a circa 12,5 km.

Sotto il profilo della tutela dei beni culturali architettonici, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. La presenza degli 8 aerogeneratori di altezza pari a 206 m, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra questi luoghi, anche nell'area vasta, svilirebbe, per l'incombere degli aerogeneratori, il rapporto dimensionale dei beni culturali e degli abitati storici sopra citati (che sono anche beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. dell'art. 47 delle NTA del PPR) con l'ampia e placida pianura sottostante.

Il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, anche con riguardo alla tutela del paesaggio e alla conformità con la disciplina del Piano paesaggistico regionale.

Si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale del Flumini Mannu di Pabillonis, tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (il Riu Giuncu, il cui corso ricade nel mezzo del parco tra gli aerogeneratori, viene a trovarsi a circa 250 m da AG04 e a circa 320 m da AG03, mentre la stessa fascia di rispetto del Flumini Mannu di Pabillonis è a circa 270 m da AG06), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Tutte le postazioni eoliche e le opere stradali e di rete ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa aree agricole di primaria importanza per lo sviluppo agricolo del territorio e lo SIA non offre motivazioni circa l'impossibilità di localizzazione alternativa.

L'impianto è inoltre ubicato su terreni agricoli a colture estensive e risaie irrigati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e pertanto ricade tra le aree individuate come non idonee all'installazione FER dalla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020 (All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42), come evidenziato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS con la nota n. prot. 21863 del 29.03.2023.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che il Piano Urbanistico Comunale di San Gavino Monreale classifica il layout degli aerogeneratori come Zona E2 – Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni (tutte le postazioni eoliche, eccetto AG06) e Zona E3 – Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali (AG06); l'intervento non è pertanto conforme neppure all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non è ricompreso in un "piano di settore".

Considerato l'ambito paesaggistico di riferimento così come sopra descritto, la prossimità dei complessi montuosi del Monte Linas e del Monte Arcuentu, ma anche del sistema degli altipiani delle Giare, dai quali si gode di un'ampia visibilità sulla pianura del Campidano, è un ulteriore elemento di criticità del progettato impianto. Nelle aree a quote elevate, che sono distanti circa 10 km dal layout degli aerogeneratori, sono perimetrati ulteriori beni paesaggistici con valenza ambientale ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, come la ZCS "Monte Linas – Marganai" a circa 7 km, la ZSC "Monte Arcuentu e Rio Piscinas" a circa 9 km, nonché la ZPS "Giara di Siddi" a circa 13 km.

Si deve ancora rilevare, ai limiti dell'area vasta ma in posizione elevata, la presenza di zone panoramiche dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, quali le "Zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di Via Garibaldi e Gutturu Seu" a Villacidro (D.M. 01/04/1963), a circa 10 km a Sud e la "Zona interessante i comuni di Domusnovas, Iglesias, Villacidro e Fluminimaggiore" (D.M. 13/02/1978), a circa 12 km a Sud.

Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in grado di comportare una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico, in quanto l'area di studio ospita già alcuni impianti eolici. Il progetto, nell'elaborato IT-VesNar-CLP-ENV-PAE-TR-02-Rev_0 e nella tavola IT-VESNAR-CLP-ENV-PAE-DW-17-REV.0, mostra entro il bacino visivo di 25 km la presenza dell'impianto "Campidano" (con 35 WTG di altezza al tip 105 m), a qualche km dall'impianto in esame; dell'impianto "Medio Campidano" (con 15 WTG di altezza al tip 150 m); dell'impianto "Santu Miali" (10 WTG di altezza al tip 184 m).

Si evidenzia inoltre l'esistenza di simili iniziative attualmente in iter autorizzatorio localizzate nello stesso ambito territoriale di riferimento:

ID_VIP: 9789 – Impianto eolico "Marmilla", nei territori di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (7 WTG);

ID_VIP: 9713 – Impianto eolico "Serras", nei territori di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona (9 WTG);

oltre ai numerosissimi impianti agrivoltaici e fotovoltaici attualmente in iter autorizzatorio che occuperebbero centinaia di ettari di Campidano, contribuendo alla radicale trasformazione del contesto paesaggistico agricolo a vantaggio di una smisurata area tecnologica connotata da pannelli in silicio monocristallino e torri eoliche.

Il progetto mostra pertanto una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono ed una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, non considerando che il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti.

Si segnala infine che nella Relazione paesaggistica sono riportate improbabili distanze dell'impianto dai beni culturali dei comuni del Nord Sardegna di Bonnannaro, Bessude, Thiesi, fino a Sassari; tanto basta ad inverare come il proponente abbia valutato la reale capacità del contesto di assorbire l'impatto sul patrimonio culturale di un simile intervento.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e dei beni culturali architettonici, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle interferenze localizzative, dalla rilevanza culturale e storica dell'area dell'intervento e dall'effetto cumulativo non sostenibile per gli effetti negativi sull'itervisibilità che avrebbe la sua realizzazione.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe un rilevante impatto negativo in quanto l'incombenza degli aerogeneratori sopprimerebbe l'equilibrio paesaggistico ad oggi ancora esistente tra il sistema di beni culturali, l'infrastrutturazione storica, i piccoli centri abitati ed il territorio agricolo di riferimento. Come risulta dall'analisi delle itervisibilità e delle distanze dell'impianto dai beni culturali architettonici, la presenza sovrastante degli aerogeneratori non lascerebbe scampo al permanere, ancora oggi immutato, della fruibilità paesaggistica dei sistemi insediativi storici e delle loro relazioni ed inoltre, vista la presenza nell'area vasta di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice e di beni paesaggistici ai sensi del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 del PPR, costituirebbe un ostacolo visivo in grado di depauperare le visuali panoramiche della pianura del Campidano che si godono dalle aree a quote elevate.

Anche l'analisi degli effetti cumulativi porta a ritenere l'intervento non compatibile paesaggisticamente in quanto, considerata l'esistenza nella stessa area d'intervento di simili impianti esistenti e di altri attualmente in iter autorizzatorio, l'estensione del cosiddetto "effetto selva" visivo sarebbe non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione della morfologia del territorio sopra descritta.

In particolare, in relazione alla coerenza con le norme di tutela paesaggistica, risulta che il progetto:

- interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett c) del D. Lgs 42/2004;
- non è conforme all'art. 18 delle NTA del PPR in quanto interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle stesse NTA;
- non è conforme all'art. 29 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto ambientale);
- non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto insediativo);
- interferisce negativamente su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/2004 e pertanto è necessario, ai sensi dell'art. 152, individuare una localizzazione alternativa.

L'intervento risulta inammissibile ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

L'intervento risulta inoltre in aree non idonee alla installazione di impianti FER ai sensi della DGR 59/90, in quanto:

- ubicato su terreni agricoli irrigati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42);
- gli aerogeneratori AG05 e AG06 ricadono all'interno dell'area "IBA 178 Campidano Centrale", (All. b) Tabella 1 cod. 7.2, All. c) cod. 7.2 e All. d) Tav. 42).

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, dimensionali e localizzative, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia intervisibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili:

- area funzionale patrimonio archeologico:

dott.ssa Chiara Pilo (Comuni di San Gavino Monreale e Gonnosfanadiga) (chiara.pilo@cultura.gov.it)

dott. Riccardo Locci (Comune di Guspini) (riccardo.locci@cultura.gov.it);

- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio:

arch. Paolo Margaritella (paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it)

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Chiara Pilo




Dott. Riccardo Locci



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio:


Arch. Paolo Margaritella



Il tecnico istruttore

Area funzionale beni architettonici e paesaggio:

arch. Gabriela Frulio



Per La Soprintendente
ing. Monica Stochino
Il Funzionario delegato
arch. Stefano Montinari
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8820] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini). Progetto del parco eolico denominato "NARBONIS", costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW – Progetto Definitivo. Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.
Proponente: Narbonis Wind S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3338 del 08/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 13484 del 09/08/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per quanto di competenza si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Nello specifico, risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Arch. Alessandra Mele





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP_8820] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini). Progetto del parco eolico denominato “NARBONIS”, costituito da 8 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 48 MW – Progetto Definitivo.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Narbonis Wind S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della richiesta di codesto Servizio prot. n. 3338 dell'08.03.2023, vista la nota prot. n. 13484 del 09.08.2023, acquisita agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 17570 del 16.08.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (nel prosieguo 'Soprintendenza') ha comunicato il proprio motivato parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine alla tutela archeologica.

Nella richiamata nota, la Soprintendenza procede a un'analisi puntuale delle numerose evidenze archeologiche, comprese tra l'epoca nuragica e l'età medievale, che interessano le aree in argomento e che l'Ufficio provvede a elencare nel dettaglio, anche con riferimento alle distanze/interferenze con le singole sezioni delle opere in progetto.

In tale disamina viene sottolineato come il nuraghe Fenu a Pabillonis, tutelato ai sensi del Decreto D.R. n. 10 del 15 gennaio 2015, sia distante circa 2880 m dall'aerogeneratore AG05 e, pertanto, l'impianto ricada in area non idonea ai sensi dell'art. all'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021; si rammenta, inoltre, che sono in corso le verifiche di competenza per l'avvio della procedura di dichiarazione dell'interesse culturale anche il nuraghe Arriana a Sardara, distante circa 2540 m dall'aerogeneratore AG05.

La Soprintendenza, esaminato il documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (DVPIA) già previsto all'art. 25, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e oggi richiamato all'art. 1, c. 2, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, ha ravvisato i presupposti per attivare un approfondimento di indagine, mediante l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'aerogeneratore AG06 e degli aerogeneratori AG01, AG08, dell'area di cantiere e della stazione elettrica di condivisione, esprimendo, tuttavia, in considerazione delle presenza archeologiche nel buffer di 3 km e in particolare di quelle sottoposte a provvedimenti di tutela, un parere negativo alla realizzazione delle opere in progetto.



Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si precisa che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in caso di realizzazione dell'opera, dovranno comunque essere effettuati i sondaggi prescritti ai sensi dell'art. 41, c. 4, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10).

Al riguardo, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri (tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)

Sara Neri

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini

Lino Traini

